

L'INTESA CON LA CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA

di Roberta Saracino

SOMMARIO: 1. Libertà religiosa e autonomia confessionale. 2. I ministri di culto. 3. Enti. 4. Finanziamento. 5. Il matrimonio. 6. Assistenza spirituale. 7. Scuola e istruzione. 8. Altro

1. Libertà religiosa e autonomia confessionale

“I rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa evangelica luterana in Italia (CELI) sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 20 aprile 1993”. Questa è la disposizione contenuta nell'art. 1, primo comma, della legge che regola i rapporti tra lo Stato e la CELI, e che al secondo comma enuncia la cessazione dell'efficacia e dell'applicabilità, nei confronti della confessione in questione, e delle Comunità e degli enti che ne fanno parte, delle disposizioni contenute nella L. 1159/1929 e nel R.D. 289/1930, così come era avvenuto per le altre intese precedentemente stipulate.

L'art. 2 contiene l'affermazione della libertà religiosa. Nel primo comma “In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la fede evangelica secondo la confessione luterana di Augusta del 1530 in qualsiasi forma, individuale o associata, di diffonderne e di esercitarne in privato o in pubblico il culto ed i riti”. Nel secondo “E' garantita alle comunità della CELI, alle loro associazioni ed organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione”.

In generale possiamo affermare che il testo ripeta, quasi pedissequamente, le affermazioni contenute nella Carta costituzionale in merito alle libertà di riunione (art. 17), di associazione (art. 18), religiosa (art. 19) e di pensiero (art. 21). Secondo vasta parte della dottrina la disciplina delle libertà in questione non può essere oggetto di contrattazione tra Stato e Chiese, in quanto tutelate da norme e principi inderogabili contenuti nella Costituzione¹.

Pur concordando con questa considerazione, le affermazioni di libertà contenute nelle intese in generale vengono considerate da altri come “reiterazione” di principi già costituzionalmente garantiti, che così vengono rafforzati².

¹ Cfr. NEUMANN F., *Lo Stato democratico e lo Stato autoritario*, Bologna, 1973, p. 71 ss.; MATTEUCCI N., *Il liberalismo in un mondo di trasformazione*, Bologna, 1972, p. 91 ss.. Sul rapporto tra libertà costituzionali e sistema pattizio cfr. ONIDA V., *Profili costituzionali delle intese*, in AA.VV., *Le intese*, op. cit., p.36.

² Cfr. CARDIA C., *Manuale di diritto ecclesiastico*, Bologna, 1996, p. 287, il quale dice che quando i testi pattizi contengano poi specificazioni rispetto ai principi costituzionali, individuando *soggetti, mezzi, strumenti*, che giovano all'esercizio delle libertà religiose, favoriscono un raccordo tra i principi costituzionali e il concreto adattarsi dell'ordinamento alle multiformi fattispecie meritevoli di attenzione e regolazione. Più che escludere le tematiche in questione dagli accordi tra Stato e Chiese, è più corretto dire che tali diritti di libertà non possono assolutamente subire restrizioni, neppure attraverso le intese.

L'art. 2 riafferma quindi solennemente le libertà fondamentali di cui la Chiesa fruisce nell'ordinamento dello Stato, nulla aggiungendo o togliendo a quanto affermato nella Costituzione.

Non passa inosservato il riferimento alla Confessione Augustana, sul quale si basa la CELI, sia per quanto riguarda i fondamenti teologici, che per l'organizzazione, così come abbiamo avuto modo di osservare nell'analisi condotta sullo Statuto, nel I capitolo.

Per ciò che concerne la "manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione" i luterani sono presenti nelle redazioni del servizio di stampa evangelico, NEV, e collaborano al servizio televisivo *Protestantesimo*³.

L'art.3 della legge di intesa riconosce "l'autonomia della CELI e delle Comunità che ne fanno parte, liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e tradizioni e disciplinate dai propri statuti". E' una presa d'atto che, insieme al comma 2°, ribadisce il riconoscimento della potestà normativa della confessione in merito alla sua organizzazione.

Vi si legge, infatti, che la "Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, le celebrazioni di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito della CELI e delle sue Comunità, si svolgono senza ingerenza statale". In specificazione dell'autonomia confessionale è riconosciuta la potestà giurisdizionale confessionale in materia spirituale e disciplinare da un lato, e il diritto di procedere alla nomina dei ministri di culto senza alcuna ingerenza da parte statale dall'altro.

Sul piano dei principi generali, il riconoscimento della giurisdizione ecclesiastica in materia spirituale e disciplinare implica che in tali questioni lo Stato non può mai sostituirsi alle confessioni religiose o ai loro organi interni, né può sindacare nel merito, per modificarli o annullarli, gli atti o i provvedimenti ecclesiastici adottati nell'esercizio di tale potestà giurisdizionale. Sempre sul piano generale, si può affermare la irrilevanza civile degli atti e provvedimenti in questione⁴. Tuttavia nella realtà dei rapporti giuridici la situazione può essere diversa sotto almeno tre punti di vista. Primo può darsi l'ipotesi di un atto adottato nella piena autonomia della confessione che sia lesivo di un diritto o di un interesse tutelato dalle leggi dello Stato, ed in questo caso potrebbe essere di competenza del giudice statale verificare l'esistenza degli estremi per un illecito penale⁵. Una seconda ipotesi in cui l'autonomia della confessione può incontrare dei limiti può verificarsi nel caso in cui l'atto o il provvedimento incidano su una situazione di per sé già rilevante civilmente. Si dovrebbero distinguere in questo caso due diversi profili, uno riguardante l'esecutorietà dell'atto giurisdizionale ecclesiastico, che non potrà essere suscettibile, in sede civile, di esecuzione coattiva; l'altro, dell'eventuale competenza del giudice civile a conoscere

³ Cfr. L. 14 aprile 1975, n.103, *Norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva*, che contempla il diritto di accesso alle trasmissioni televisive dei gruppi delle confessioni religiose.

⁴ Cfr. CARDIA C., *op. cit.*, p. 289, e prosegue osservando che chiunque, fedele o ecclesiastico, intende far valere una sua pretesa all'interno della propria confessione religiosa deve agire fruendo degli strumenti giuridici messi a disposizione dalla confessione medesima. Così come un provvedimento disciplinare emanato secondo le norme giuridiche proprie della confessione sono affidate per la loro esecuzione al volontario adeguamento dei rispettivi destinatari. Questo sempre in generale.

⁵ *Ibidem*, p. 290, si fa l'esempio di un provvedimento che offenda l'onore del destinatario, o che per la sua natura comporti un danno alla sua salute o incolumità.

dei danni valutabili civilmente, eventualmente subiti dal destinatario⁶. Infine, una terza ipotesi attiene a quegli atti o provvedimenti confessionali ritenuti efficaci da disposizioni pattizie o anche unilaterali⁷. Pertanto, in conclusione, affinché un atto o un provvedimento emanato da un'autorità confessionale, in attuazione dell'autonomia che le compete, possa avere effetti civili, è necessario che riguardi una materia che rientri nella competenza dello Stato⁸.

Connesso all'esercizio, rilevante agli effetti civili, dell'autonomia delle confessioni, vi è quello della libertà nelle nomine dei ministri di culto, senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

Fino all'entrata in vigore della legge di intesa, ricordiamo che la disciplina a riguardo in vigore, era quella contenuta nella L.1159/1929, che all'art. 3 prevede che le nomine di tali soggetti devono essere notificate al Ministero dell'interno per l'approvazione, onde il riconoscimento civile degli atti del loro ministero. Sicuramente l'evoluzione giurisprudenziale e politica ha molto ridimensionato i limiti di tale disciplina⁹, ma non c'è dubbio che la CELI, insieme alle altre confessioni i cui rapporti sono regolati sulla base di intese, goda di una condizione giuridica più rispondente ai valori di libertà contenuti nella Costituzione.

2. I ministri di culto

L'art.4 della legge d'intesa si occupa proprio dei ministri di culto, e al primo comma enuncia il riconoscimento, da parte dello Stato italiano, del "ministero pastorale, diaconale e presbiterale conferito e riconosciuto dalla CELI".

Il Pastore non è che il Parroco, alla cui figura è dedicato il capitolo III dello Statuto ed è essenzialmente colui che ha l'ufficio della pubblica predicazione e della somministrazione dei sacramenti, della cura delle anime e dell'istruzione nelle Parrocchie (art.20 Stat.).

Le figure del Diacono e del Presbitero non trovano definizione, né disciplina giuridica, nello Statuto della CELI. I Diaconi fanno parte del "clero", per quanto questo

⁶ *Ibidem*, p. 290, cita come esempi, la revoca della qualifica di ministro di culto, che determina agli effetti civili il venir meno di quegli effetti a tale qualifica sono ricollegati; o la revoca di un incarico di insegnamento in un istituto teologico, che comporta la cessazione dei benefici economici connessi all'incarico; e ancora la rimozione da un incarico che garantisce all'ecclesiastico i mezzi di sostentamento. I provvedimenti in questione non potranno mai essere oggetto di un sindacato nel merito da parte dell'autorità giurisdizionale civile.

⁷ *Ibidem*, p. 290, a questo proposito l'Autore prende ad esempio le sentenze canoniche di nullità del matrimonio concordatario.

⁸ *Ibidem*, p. 291.

Cfr. FINOCCHIARO F., *Diritto ecclesiastico*, Bologna, 1996, pp. 87 ss., per il quale gli atti rientranti nell'autonomia riconosciuta dallo Stato alle confessioni religiose sono privi di rilevanza giuridica o, semmai, risultano meramente leciti per il diritto statale, nel quale, di regola non producono effetti. Prevede anche il diverso caso in cui sia la volontà privata ad attribuire a taluni fatti, d'ordine religioso o spirituale, degli effetti giuridici, prevedendo il loro verificarsi come condizione per l'efficacia o la risoluzione di un negozio. In questo caso, però, l'atto o provvedimento assumerà rilevanza non in quanto proveniente dall'ordinamento confessionale, ma in quanto mero fatto giuridico. Per quanto riguarda i provvedimenti ecclesiastici emessi nei confronti dei religiosi, per produrre effetti civili devono essere resi in armonia dei diritti fondamentali garantiti dalla costituzione.

⁹ Cfr. LONG G., *Le confessioni religiose diverse dalla cattolica*, Bologna, 1991, p. 257, per il quale la vita di una comunità era strangolata senza un ministro "approvato", in quanto, l'art.2 R.D. 289/30, impediva le riunioni pubbliche per il compimento di cerimonie religiose o altri atti di culto. Ricorda la sentenza della Corte Costituzionale, n.59 del 1958, che ha dichiarato incostituzionale l'articolo citato.

termine possa avere significato per una confessione che non conosce il sacramento dell'ordine, e non hanno funzioni ecclesiastiche ma di natura pratica: per esempio, è prevista la collaborazione di un Diacono presso il Decanato, con il compito di curare l'amministrazione e anche i verbali delle delibere del Concistoro, ma si può trattare anche di infermieri, artigiani, falegnami, che prestano il loro servizio presso una comunità o nelle missioni.

I Presbiteri, anticamente gli anziani che secondo gli Atti degli Apostoli, reggevano ed amministravano le prime comunità cristiane, sono oggi, nella CELI, i membri del Consiglio parrocchiale, eletti dalle comunità per un periodo determinato dallo statuto di ciascuna Parrocchia, con funzioni anche ecclesiastiche. E' loro consentito, ad esempio, fare le veci del Pastore nella predica, nelle occasioni in cui questi ne sia impossibilitato.

Secondo il secondo comma dell'articolo 4, "ai ministri di culto, pastori e laici, nominati dalla CELI e dalle sue comunità, è assicurato il libero esercizio del ministero, nonché il libero esercizio delle attività" di culto, indicate all'art.22.

Il comma terzo riconosce ai ministri di culto, come individuati nel comma 2, il diritto a mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento del proprio ministero.

Il principio del segreto d'ufficio non è propriamente di natura pattizia, in quanto già sancito dall'art. 200 del codice di procedura penale, norma a tutela del segreto professionale. Analoga disposizione è contenuta anche nel codice di procedura civile nell'art. 249.

Il ministro di culto, in forza delle norme sopra citate ha la facoltà di astenersi dal testimoniare, nel processo civile e penale, su ciò che, pur non costituendo un segreto, abbia appreso in ragione del proprio ufficio. Quando è chiamato a riferire su fatti da lui conosciuti in via riservata o addirittura a titolo di segreto, il ministro di culto ha l'obbligo di astenersi. Sia che ne abbia la facoltà in quanto notizie apprese in ragione del suo ufficio, sia che ne abbia l'obbligo se tali notizie sono segrete o riservate, incorre eventualmente nel reato all'art. 622 del codice penale, ove la rivelazione non sia assistita da "giusta causa"¹⁰.

La legislazione statale prevede alcune incompatibilità di determinati uffici o funzioni civili con la qualifica di ministro di culto. Questi non possono rivestire gli incarichi di consiglieri comunali e provinciali e non possono essere sindaci. La motivazione è stata vista nella possibilità che l'influenza sociale di tali soggetti potesse essere utilizzata per ottenere facili elezioni, e per il timore che, soprattutto per la carica di sindaco, potesse essere influenzato nello svolgimento dell'ufficio, dalle autorità ecclesiastiche superiori¹¹. Per motivi affini non possono essere giudici popolari nelle Corti di Assise (art. 12, L. 10 aprile 1951, n. 287), in quanto, nell'opinione del legislatore dell'epoca, potenzialmente influenzati dalle proprie convinzioni morali o

¹⁰ Cfr. FINOCCHIARO F., *op. cit.*, p. 387, l'obbligo diventerebbe una facoltà se il segreto avesse carattere soggettivo e il confidente lo avesse liberato dall'obbligo del segreto.

CARDIA C., *op. cit.*, p.293 ss., per il quale la ragione di tale diritto risiede nel rapporto fiduciario che viene a stabilirsi tra il ministro in quanto tale e coloro che gli si rivolgono, e l'esigenza di salvaguardare tale rapporto, come necessario allo svolgimento del loro ufficio ministeriale. Sarebbe una norma che, tutela prevalentemente il soggetto che si è confidato. Se si trattasse del *sigillum confessionis* il ministro potrebbe trovarsi a valutare due interessi confligenti: il rispetto della riservatezza, dall'altro evitare che da ciò derivi un danno grave alla persona. Nel mezzo si troverebbe la giusta causa intesa come scriminante.

¹¹ *Ibidem*, p. 297.

eccessivamente inclini al perdono. Altre incompatibilità si riscontrano con l'ufficio di notaio (art.2, L. 6 febbraio 1913, n.89) e di esattore delle imposte (art.17 T.V. 17 ottobre 1922, n.1401), perché probabilmente il legislatore ha ritenuto potessero favorire gli interessi patrimoniali della confessione di appartenenza¹².

Per ciò che riguarda l'assolvimento degli obblighi di leva, i ministri di culto luterani hanno dimostrato di non avere una posizione contraria al servizio militare, e non è difficile spiegarlo tenendo conto delle loro tradizioni storiche. L'art. 5 della legge 520, prevede difatti che ai pastori che prestano servizio militare (o assimilati), deve essere concesso di poter svolgere, assieme agli obblighi del servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.

Infine, per quanto concerne il sostentamento dei ministri di culto, non è previsto un ente o una struttura apposita¹³. L'unica disposizione dell'intesa sull'argomento riguarda l'equiparazione degli assegni loro corrisposti, per il sostentamento totale e parziale, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente (art.29). Dall'intesa emerge che la qualifica di ministro comprende sia i Pastori che i Diaconi e i Presbiteri, per cui si deve ritenere che a tutti questi soggetti spetti ricevere il sostentamento dalla CELI, tramite le erogazioni volontarie e la quota dell'otto per mille dell'IRPEF, destinate dall'intesa anche a questa finalità. Dallo Statuto risulta, però, che solo ai Pastori, o Parroci, compete "un conveniente sostentamento per sé e per la propria famiglia" (art.22 Stat.), da parte della Chiesa. Rimane poco chiaro, quindi, chi siano i soggetti che hanno diritto a ricevere l'assegno per il proprio sostentamento. Si auspica che da parte confessionale possa intervenire un chiarimento, magari tramite il nuovo Statuto, in via di redazione.

3. Enti

La disciplina degli enti ecclesiastici luterani e del finanziamento della confessione costituisce il gruppo più consistente di norme della L. 520/1995.

Per l'articolo 17, "Fanno parte della CELI e con l'entrata in vigore della presente legge, sono civilmente riconosciuti quali enti ecclesiastici, le comunità evangeliche luterane di Bolzano, Firenze, Genova, Napoli, Roma, San Remo, Torre Annunziata, Trieste, e Venezia, fondatrici nel 1948 della CELI, nonché la Chiesa cristiana protestante di Milano e la Comunità evangelica ecumenica di Ispra - Varese."

La maggior parte di tali comunità era già dotata di personalità giuridica anche di antica data, concessa implicitamente tramite l'autorizzazione, con Regio decreto, all'acquisto di immobili¹⁴, di solito il suolo sul quale sono sorti i tempi, e come altre fossero state erette in ente morale dai governi esteri.

Con l'intesa non è stato innovato il fondamento giuridico della personalità giuridica della Chiesa luterana, costituito dal D.P.R. 671/1961, come sostituito dal

¹² *Ibidem*, p. 298 - 299, il quale rileva pure che alcune di queste norme, soprattutto in materia elettorale, sono superate dai tempi e da un'evoluzione sociale che non tiene più conto di determinate influenze confessionali. Inoltre si tratta una normativa che aveva come modello di riferimento i ministri del culto cattolico, ed andrebbe rivista in riferimento anche a quelli appartenenti ad altre confessioni, i quali hanno un modulo di vita differente, per cui le incompatibilità vigenti potrebbero assumere addirittura un carattere discriminatorio.

¹³ *Ibidem*, p.409, per il quale ciò si verifica per evidenti ragioni quantitative, e perché la religione in questione non prevede il celibato ecclesiastico e la strutturazione ministeriale tipica della Chiesa cattolica.

¹⁴ La legge Siccardi del 5 giugno 1850, n.1037, introdusse l'istituto dell'autorizzazione agli acquisti dei beni stabili degli enti e corpi morali, ed era riferita a tutti gli enti, laici ed ecclesiastici.

D.P.R. 192/1975, ma è stata attribuita una disciplina organica al regime giuridico delle comunità che la compongono, le quali sottostavano ancora alla legislazione del '29, qualificate come "istituti di enti diversi dalla cattolica"¹⁵, e per la quale il riconoscimento avviene su proposta del Ministero dell'interno, sentiti il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri.

Le comunità elencate all'art. 17, primo comma, hanno così acquistato, dal 1995, la qualifica di "enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti", con l'obbligo di iscriversi entro due anni, dall'entrata in vigore della legge 520, nel registro delle persone giuridiche, "ove non già iscritte" (art. 24, 1° comma).

L'art. 18 si occupa del riconoscimento della personalità giuridica ad altre comunità, nonché della modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, dell'unificazione e dell'estinzione di quelle già esistenti, che sono concessi con decreto del Ministero degli interni, su domanda del rappresentante della comunità, con allegata una motivata delibera del Sinodo, che possa costituire valido titolo per il riconoscimento.

Le comunità così riconosciute, non sono altro che le Parrocchie, la cui disciplina è contenuta nello Statuto, rappresentate dal consiglio parrocchiale. Il Sinodo è l'organo deputato a deliberare sull'ammissione di nuove Parrocchie, previo esame dei presupposti da parte del Concistoro.

L'art. 19, 1° comma, stabilisce che possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici luterani "le chiese, gli istituti e le opere costituiti in ente nell'ambito, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione o beneficenza". Innanzitutto è necessario notare che attualmente, in seno alla CELI, gli unici enti sono le Parrocchie o comunità. La previsione di una normativa per il riconoscimento di enti di altro genere, istituti o opere, riguarda il futuro, in quanto non ancora verificatasi. In secondo luogo la locuzione "solo o congiunto con quelli di istruzione o beneficenza" è quanto mai pleonastica, in quanto in ogni caso sarà il fine di religione o di culto, in quanto costitutivo ed essenziale, a determinare la finalità dell'ente.

Gli enti devono rispondere a precisi requisiti, primo fra tutti la sede in Italia, come conferma del principio generale di nazionalità degli enti riconoscibili.

Deve poi trattarsi di enti costituiti come tali nell'ambito della CELI. Questo requisito è stato giustificato con la necessità di una "conformità confessionale"¹⁶, affinché sia certo il relativo vincolo di appartenenza.

Infine, gli enti ecclesiastici devono avere fine di religione di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione e beneficenza. Agli effetti delle leggi civili, secondo l'art. 22, lett. a, si considerano attività di religione e di culto "quelle dirette alla predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e all'educazione cristiana".

Il fatto che l'art. 19 preveda che gli enti possano avere fine di culto, solo o congiunto con quello di istruzione e beneficenza, costituisce una eccezione rilevante, rispetto alla disciplina delle altre confessioni religiose firmatarie di intese. Il Cardia

¹⁵ Sull'argomento, PIACENTINI M., *I culti ammessi nello Stato italiano*, Milano, 1934; GISMONDI P., *Culti acattolici*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1962, pp. 440- 453.

¹⁶ Cfr. CARDIA C., *op. cit.*, p. 340, per il quale presupposto essenziale per il riconoscimento di qualsiasi ente ecclesiastico è il rapporto organico che deve collegarlo all'istituzione confessionale di appartenenza, senza che sia necessario che l'ente posseda la personalità giuridica nella confessione di appartenenza.

ritiene che il carattere anomalo di questa disposizione è attenuato dal fatto che la consistenza strutturale di tale Chiesa non lascia intravedere una espansione tale da provocare una situazione di disparità tra culti¹⁷.

L'intesa comunque, così come le altre, prevede che le attività di assistenza, beneficenza e istruzione siano soggette al diritto comune (art. 22, lett. b), essendo considerate, insieme alle attività di "educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali a scopo di lucro", come "diverse da quelle di religione o di culto"¹⁸.

Ai fini del riconoscimento, gli organi statali "verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento..., al carattere ecclesiastico" sulla base della documentazione che la CELI è tenuta a produrre (art.19, 2° comma). Il fine di religione o di culto deve essere accertato di volta in volta, secondo i criteri individuati dall'art.22 (art.19, 3° comma).

Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno ed attribuisce agli enti la qualifica di "enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti". La CELI e le sue comunità hanno assunto tale qualifica con l'entrata in vigore della legge d'intesa (art.19, 5° comma).

L'art. 20 si occupa dei mutamenti degli enti ecclesiastici. La cessazione dalla condizione giuridica di ente appena delineata si verifica in caso di mutamento del fine o in caso di revoca dell'erezione dell'ente da parte della CELI. Nel primo caso è necessario che il mutamento riguardi uno dei requisiti prescritti per il riconoscimento, quindi essenzialmente il fine, la sede, il collegamento con la confessione; nel secondo un atto o provvedimento che promani dall'ordinamento ecclesiastico luterano.

In ogni caso qualsiasi mutamento sostanziale del fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza della CELI e degli altri enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti, acquista efficacia civile con decreto del Ministro dell'interno (art. 20, 3° comma).

Qualora l'ente dovesse estinguersi o dovesse essere soppresso, i beni che ne costituiscono il patrimonio, vengono distribuiti secondo quanto disposto dal Sinodo, "facendo salva la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statuarie". Se però i beni dell'ente estinto o soppresso vengono trasferiti ad altro ente, sono da osservare le disposizioni civili relative agli acquisti delle persone giuridiche (art.20, ult. comma).

L'articolo successivo prevede dei benefici fiscali, consistenti nell'esenzione da ogni tributo ed onere, per i trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio della CELI ed assegnati alle comunità riconosciute all'art. 17, e viceversa, e per gli atti ed altri adempimenti dalla legge ritenuti necessari, se compiuti entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa (art.21).

La stessa scadenza biennale è prevista per l'iscrizione agli effetti civili nel registro delle persone giuridiche della CELI e delle sue comunità riconosciute, ove non già iscritte¹⁹. Oltre alle consuete indicazione prescritte per tale adempimento, negli

¹⁷ *Ibidem*, p.351., che rileva come il caso in questione, insieme alle disposizioni che riguardano gli enti ecclesiastici valdesi aventi congiuntamente fini di culto, assistenza e beneficenza, sono circostanze nelle quali il dato quantitativo ha avvantaggiato le confessioni di minoranza, almeno nel senso che un privilegio formale è stato concesso in quanto è sembrato non favorire sostanzialmente i destinatari.

¹⁸ *Ibidem*, p. 350, osserva che se l'indicazione delle attività profane è identica a quella di derivazione concordataria, le attività di religione e di culto sono adattate alle peculiarità ed alle specifiche esigenze delle singole confessioni.

¹⁹ Cfr. FINOCCHIARO F., *op. cit.*, p. 305, per il quale trascorso tale termine senza che l'iscrizione sia avvenuta, gli enti non sono legittimati a concludere negozi giuridici. Solo una iscrizione, ancorché

articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente (art.24). Per le Parrocchie, quindi sarà necessario presentare ciascuno statuto, mentre sappiamo che a rappresentarla è il consiglio parrocchiale. Rappresentante della CELI è il Decano in qualità di Presidente del Concistoro.

Essendo persone giuridiche di diritto privato, alla CELI e alle sue comunità riconosciute sarà applicata la disciplina civile per gli acquisti di beni immobili e diritti reali, nonché per l'accettazione di donazioni, eredità ed il conseguimento di legati (art.23, 2° comma).

Lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali non possono in alcun modo interferire nella gestione ordinaria e negli atti di straordinaria amministrazione degli enti luterani, i quali sono soggetti solo al controllo degli organi della Chiesa competenti a norma dello Statuto (art.23, 1° comma). Nelle Parrocchie è il consiglio parrocchiale che conduce gli affari correnti e ne amministra il patrimonio, sotto la sorveglianza della Chiesa (artt.16- 18 Stat.); nella Chiesa è al Concistoro che incombe l'ordinaria e straordinaria amministrazione della CELI e del suo patrimonio, nonché la vigilanza la vigilanza sulle Parrocchie (art. 37, n .3 Stat.)

L'articolo 25 assimila la CELI, le comunità e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, e le attività dirette a tali scopi, agli effetti tributari, agli enti aventi fine di beneficenza e istruzione. Ciò non esclude il diritto, sancito al secondo comma, per tali soggetti giuridici, di svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto. In questo caso saranno soggetti alle leggi ed al regime tributario previsto per tali attività.

4. Finanziamento

Per quanto riguarda il bilancio della CELI e dei suoi enti, questo viene in gran parte finanziato dalla contribuzione privata, oltre che, come prevede lo Statuto, dai contributi obbligatori delle Parrocchie e dai suoi introiti. Nell'articolo 26, primo comma, lo Stato "prende atto che la CELI si sostiene finanziariamente con i contributi dei suoi membri e degli enti ad essa collegati" e per questa ragione ha previsto la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche, agli effetti dell'IRPEF, delle erogazioni liberali fino a due milioni, a favore della CELI e delle sue comunità. Per usufruire di tale agevolazione le somme elargite devono essere destinate al sostentamento dei ministri di culto, a specifiche esigenze di evangelizzazione e di culto (art. 26, 2° comma).

La CELI, con l'entrata in vigore della legge 520/1995, può fare affidamento sulla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito complessivo IRPEF, in concorso con lo Stato, la Chiesa cattolica, le altre confessioni firmatarie di intese e gli altri soggetti che in futuro stipuleranno accordi di questo genere (art. 27, 1° comma).

Spetta ai cittadini determinare con scelta individuale la ripartizione delle somme. Può definirsi singolare la misura di ripartizione delle quote. L'art. 26, terzo comma,

tardiva, può valere a riammettere tali enti nel circuito dell'attività negoziale. Tale difetto di capacità importa che i contratti eventualmente stipulati dai rappresentanti degli enti in questione sono efficaci ma annullabili, ai sensi degli articoli 1425 e 1429 n.3 del codice civile.

prevede infatti che in caso di scelte non espresse l'attribuzione delle quote viene fatta in proporzione alle scelte espresse²⁰.

La CELI deve trasmettere annualmente al Ministero dell'interno, il quale ne farà trasmissione al Ministero delle finanze, un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme ricevute sia mediante la ripartizione della quota dell'otto per mille, sia delle erogazioni dei suoi membri che abbiano usufruito della deducibilità fiscale (art. 30, 1° comma). Oltre che per gli scopi previsti dall'art. 26, il sostentamento dei ministri di culto, diversamente dalle altre confessioni che lo escludono, e fini di culto ed evangelizzazione, l'articolo 30 prevede interventi sociali ed assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente o tramite gli enti alla Chiesa collegati. L'intesa prevede comunque la verifica triennale, tramite apposita commissione paritetica, delle aliquote di deducibilità e di ripartizione dell'otto per mille, al fine di predisporre eventuali modifiche (art. 28).

5. Il matrimonio

Il matrimonio luterano è trattato all'art.13. Leggendo la Relazione alla bozza di intesa, vi si trova che "il testo predisposto segue le tracce segnate dalle precedenti intese con le confessioni evangeliche"²¹.

"La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della CELI di cittadinanza italiana" (art. 13, 2° comma). La funzione del ministro di culto è ormai svincolata da ogni approvazione governativa prevista dalla L. 1159/1929, con la soppressione dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della medesima legge, essendo sufficiente la qualifica di ministro di culto certificata dalla confessione, così come indicato nell'intesa stessa, per essere abilitato all'assolvimento delle funzioni e dei compiti inerenti la celebrazione del matrimonio. Nella stessa relazione, era emersa la problematica di distinguere tra le nozioni di ministro di culto, con il superamento di quella mutuata dal diritto canonico e che non calza bene alla realtà dei luterani, così come delle altre confessioni acattoliche. L'intesa ha confermato la posizione "tradizionale", e per la celebrazione non viene operata alcuna specificazione.

L'autorizzazione viene sostituita da un nulla osta rilasciato in duplice originale dall'ufficiale dello stato civile, dopo l'accertamento che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio²².

²⁰ Cfr. CARDIA C., *op. cit.*, p. 407, il quale osserva come si tratti di una violazione del principio di volontarietà: il non manifestare la propria scelta, indipendentemente dalle motivazioni, comporta il rifiuto di questo sistema o la volontà di non parteciparvi. Così come sotto il profilo oggettivo, le somme computabili in base alle scelte non espresse dovrebbero considerarsi a tutti gli effetti denaro pubblico, e andrebbero riassorbite nel bilancio generale dello Stato.

²¹ Cfr. LONG G., *Le confessioni religiose, op. cit.*, p. 190, osserva il particolare rilievo che tutte le confessioni annettono alla propria "individualità" in questa materia e anche la comprensione dimostrata nelle diverse pattuizioni dalla rappresentanza statale, senza lo sforzo di omogeneizzazione che ha caratterizzato le altre materie. In questo settore è davvero finito il "coacervo anonimo degli indistinti": non vi è più un unico matrimonio degli acattolici (che rimane in vita al momento per le confessioni senza intesa), ma tante forme matrimoniali quante sono le confessioni che hanno stipulato un'intesa.

²² Cfr. UCCELLA F., *Sul matrimonio "acattolico" degli appartenenti alle confessioni che hanno stipulato le intese*, in *Giur. it.*, v. II, 1989, p. 420 ss., l'ufficiale dello stato civile non rilascia più alcuna autorizzazione al matrimonio, ma semplicemente un nulla osta, in cui lo Stato, attraverso l'accertamento delle condizioni ritenute necessarie per accedere al riconoscimento del matrimonio religioso agli effetti

Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione dell'intesa devono comunicare tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni (art. 13, 3° comma). Questi, dopo avervi proceduto, accerta che nulla si opponga alla celebrazione e ne dà attestazione nel nulla osta. Tale documento, oltre a precisare che il matrimonio si svolgerà secondo la previsione dell'art. 13, deve attestare che ai nubendi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, mediante lettura degli articoli 143, 144 e 145 del codice civile (art. 13, 4° comma). L'anticipazione a questo momento, anziché come d'ordinario, al momento della celebrazione del matrimonio, attenua gli adempimenti civilistici posti a carico del ministro di culto, secondo una forma celebrativa che risulta così nettamente distinta e scevra da ogni formalità civile²³.

Un'ulteriore conseguenza della scissione tra profili confessionali e civilistici si rinviene nella mancata previsione che l'atto di matrimonio, redatto dal ministro e destinato alla trascrizione, possa contenere le eventuali dichiarazioni dei coniugi relative alla scelta del regime patrimoniale e all'eventuale riconoscimento dei figli naturali, nella convinzione che tali collegamenti con l'ordinamento dello Stato costituiscano una sorta di contaminazione della sfera religiosa²⁴.

Il ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale, compila immediatamente dopo, in duplice originale, al quale allega uno dei nulla osta, e ne trasmette uno, con il secondo originale del nulla osta, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo, entro e non oltre cinque giorni (art. 13, 5° comma). Questi verifica la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta entro le ventiquattro ore successive al ricevimento, dandone notizia al ministro che glielo ha inviato (art. 13, 6° comma). Si deve ritenere che la trascrizione abbia natura costitutiva, con effetti retroattivi dal momento della celebrazione del matrimonio, per garantire la certezza dello *status* delle parti e ai loro rapporti con i terzi²⁵

civili, consente ai nubendi di celebrarlo con un sindacato identico, nella sostanza, a quello che viene compiuto per il matrimonio civile e per il matrimonio canonico trascritto, in quanto compatibile.

²³ Cfr. LONG G., *op. cit.*, p.191, ritiene che la separatezza tra il momento religioso e quello relativo alla sfera statale è accentuata dalla novità introdotta in materia di lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. Essa veniva fatta – nei tre tipi di matrimoni precedentemente previsti (civile, concordatario, dei “culti ammessi”) - contestualmente alla celebrazione. Questo sistema viene sostituito da una divisione in due fasi: la lettura degli articoli del codice è effettuata dall'ufficiale dello stato civile all'atto delle pubblicazioni, e la celebrazione viene così ricondotta al suo contenuto esclusivamente religioso.

²⁴ Cfr. FINOCCHIARO F., *Diritto ecclesiastico, op. cit.*, p. 469 ss., osserva come il ministro di culto, per quanto non sia più chiamato a spiegare alle parti gli effetti civili del matrimonio, nel redigere l'atto di matrimonio e nel trasmetterlo all'ufficiale dello stato civile, esercita la pubblica funzione certificativa, ed è perciò pubblico ufficiale. L'atto di matrimonio da lui formato è atto pubblico, come tale garantito, e può contenere le dichiarazioni ammesse dalla legge, riguardanti il regime patrimoniale dei beni e il riconoscimento dei figli naturali.

²⁵ Cfr. UCCELLA F., *op. cit.*, p. 424 ss., ritiene che il matrimonio religioso è perfettamente valido, i attesa della trascrizione per passare (ma nell'ambito interno) da uno stato di quiescenza a quello di piena vitalità, anche se le cause di invalidità del vincolo giuridicamente rilevanti sono quelle di cui agli articoli 117, 119, 124, 125 c.c., nonché quelle dovute all'ufficiale dello stato civile incompetente.

L'ordinamento statale non si limita a richiamare il “rito religioso” della confessione, così come non può autorizzare il matrimonio, ma prescrive che tra le condizioni per aversi matrimonio agli effetti civili ci sia la celebrazione “tipica” della confessione in ordine al matrimonio stesso: nucleo indispensabile del procedimento, che sfocia nel riconoscimento e che sta al centro dello stesso, così come portato a termine dall'ufficiale dello stato civile, è la celebrazione nella “forma religiosa” del matrimonio.

Il matrimonio ha effetti civili dalla trascrizione, anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti (art. 13, ult. comma). Dal momento dell'avvenuta trascrizione, viene meno il collegamento tra sfera civile e sfera confessionale e conseguentemente il vincolo matrimoniale è sottoposto alle leggi dello Stato, anche per eventuali controversie sulla validità²⁶.

“Ferma restando l'autonomia religiosa della CELI in materia religiosa e di culto, ...riconosce allo Stato italiano esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio”. Quest'affermazione contenuta nell'art. 13, primo comma, appare particolarmente significativa, in quanto corrisponde appieno alla tradizione luterana secondo la quale non si dà alcuna interferenza tra rito civile e rito religioso del matrimonio.

6. Assistenza spirituale

La materia dell'assistenza spirituale è disciplinata da specifiche e articolate norme che vengono a derogare, per alcuni versi, la legislazione unilaterale statale vigente²⁷.

Una prima deroga riguarda gli oneri finanziari per lo svolgimento degli esercizi di assistenza spirituale nelle caserme, negli istituti di cura e penitenziari che sono posti a carico esclusivo delle comunità della CELI territorialmente competenti (art. 9), mentre la disciplina statutale, in merito all'assistenza fornita dalla Chiesa cattolica, pone il relativo onere finanziario a carico delle specifiche amministrazioni.

La disciplina dell'assistenza spirituale alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati, contenuta nell'articolo 5 della legge d'intesa, riconosce il diritto ai militari di partecipare, nei giorni e nelle ore stabilite, alle attività religiose che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio (art. 5, 1° comma). In via sussidiaria, qualora nelle predette località non vi sia una comunità della CELI, potranno ottenere il permesso di frequentare la Chiesa evangelica, anche non luterana, più vicina nell'ambito locale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici della comunità di appartenenza (art. 5, 2° comma). Ove in ambito locale non vi sono attività di culto evangelico, l'intesa ha previsto, su richiesta, l'intervento di Pastori della CELI, o di consiglieri all'uopo delegati. L'ente competente mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi (art.5, 3° comma). Nell'ottica dell'ecumenismo si spiega la possibilità per i fedeli di frequentare comunità di culto evangelico anche non luterano, in quella del sacerdozio universale la possibilità di delegare dei consiglieri per svolgere l'assistenza spirituale.

In caso di decesso in servizio devono essere assicurate le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un Pastore delle comunità della CELI (art.5, 4° comma).

²⁶ Le forme matrimoniali in genere previste dalle intese, non prevedono la trascrizione tardiva, per cui è stato ipotizzato il ricorso al criterio analogico, in riferimento alla espressa normativa prevista per il matrimonio concordatario; in tal senso cfr. CASUSCELLI G., *L'intesa con la Tavola valdese*, nel vol. *Concordato e Costituzione. Gli accordi del 1984 tra Italia e S. Sede*, Bologna, 1985, p. 244. Si ritiene però che in tal modo si verrebbe a contraddire il principio della regolamentazione bilaterale tra Stato e confessioni religiose, che mediante accordo predispongono la disciplina del complesso dei rapporti tra essi intercorrenti. Pertanto l'applicazione del criterio analogico all'ipotesi della trascrizione tardiva andrebbe oltre la volontà delle parti.

²⁷ Cfr. sul tema: BOLOGNINI F., *Assistenza spirituale*, in *Enc. Giur.*, v. III, Roma, 1988, p.1 ss.; DE LUCA L., *Assistenza religiosa*, in *Enc. Dir.*, v. III, Milano, 1988, p. 796 ss..

L'art. 6 si occupa dell'assistenza spirituale ai ricoverati negli ospedali, nelle case di cura e di riposo, di qualunque confessione che ne facciano richiesta, assicurata tramite Pastori, Diaconi e Presbiteri delle comunità della CELI. Il loro accesso è libero e senza limitazioni di orario. Tale disciplina si avvicina al servizio di assistenza cattolico, prestato in modo continuativo e integrato nelle strutture obbligate. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare alle comunità della CELI più vicina, le richieste di assistenza espresse dai ricoverati.

Per quanto concerne la disciplina dell'assistenza spirituale presso gli istituti penitenziari, è prevista la trasmissione, da parte delle comunità della CELI all'autorità competente, dell'elenco dei Pastori, Diaconi e Presbiteri responsabili del servizio in questione, ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti, allegando la certificazione della qualifica di ministro di culto rilasciata dalla Chiesa ai sensi dell'art. 8. Tali ministri possono accedere alla struttura penitenziaria senza particolare autorizzazione. L'amministrazione interessata è chiamata a svolgere una sorta di collegamento, tra i singoli e la confessione religiosa, poiché l'assistenza spirituale è prestata sulla base delle richieste dei detenuti e delle loro famiglie, comunicate dal direttore dell'istituto alla comunità della CELI più vicina.

7. Scuola ed istruzione

“La Repubblica italiana... riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie, che siano membri... della CELI, il diritto di non avvalersi degli insegnamenti religiosi.” Così dispone il primo comma dell'articolo 10 della legge 520/1995, sull'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche. Per insegnamento religioso deve intendersi essenzialmente quello della religione cattolica, assicurato per merito del riconosciuto “valore della cultura religiosa”, nel “quadro delle finalità della scuola” (art.9, n.2 del Concordato del 1984). Per questo motivo la materia in questione costituisce uno dei più caldi argomenti di discussione sui rapporti tra lo Stato e confessioni²⁸. Il rifiuto di qualunque insegnamento confessionale a spese dello Stato ed inglobato nelle strutture pubbliche ha indotto, la CELI come le altre confessioni acattoliche che hanno stipulato intese, a seguire una linea di carattere difensivo, diretta ad affermare nell'intesa, il diritto all'esonero da ogni forma di addottrinamento cattolico.

In ogni caso non possono essere richiesti, agli alunni che abbiano esercitato il loro diritto, pratiche religiose o atti di culto (art. 10, ult. comma).

L'intesa prevede, all'art. 11, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici relative allo studio del “fatto religioso e delle sue implicazioni”, tramite gli incaricati della CELI e delle sue comunità e concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico, accollando i relativi oneri finanziari a carico degli organi ecclesiastici competenti. La *ratio* di tale norma si rinviene nell'esigenza di aprire la scuola pubblica alle varie componenti della

²⁸ Cfr. LONG G., *op. cit.*, p.181 ss., per il quale si tratta dell'argomento più rovente. La materia dell'istruzione religiosa è molto complessa nelle diverse intese, riguardando quattro diversi settori: a) l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e la conseguente predisposizione di misure “difensive” da parte delle confessioni; b) le forme di intervento delle confessioni nelle scuole pubbliche; c) gli istituti di istruzione superiore; d) le scuole private delle confessioni.

società ed offrire un modello alternativo a quello dell'insegnamento religioso cattolico, secondo uno schema opposto a quello dell'incorporazione nelle strutture scolastiche²⁹.

Il principio della facoltatività è espresso in modo diverso nel Concordato, il cui articolo 9 contiene l'assicurazione che l'insegnamento cattolico verrà impartito in tutte le scuole pubbliche e che ciascun interessato ha il diritto di avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento, mediante la scelta effettuabile ad inizio anno scolastico.

Pertanto l'insegnamento cattolico è previsto come elemento integrante dell'ordinamento scolastico, mentre l'accesso della CELI, così come di altri culti, è consentito laddove si manifestino richieste in tal senso.

L'articolo 12, garantisce alla CELI, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento, nei termini previsti dalla Costituzione, il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento scolastico tra gli allievi di tali scuole, che ottengano la parità, e quelli delle scuole pubbliche. A questo proposito ricordiamo le scuole elementari confessionali del Golfo di Napoli.

Nulla è disposto, invece, per il riconoscimento di titoli accademici o di studio, rilasciati da Facoltà o enti ecclesiastici. La CELI non ha istituzioni di questo genere, mentre ricordiamo che la Facoltà valdese di teologia, a Roma, è l'unica istituzione universitaria evangelica in Italia.

8. Altro

Secondo l'articolo 14, gli edifici aperti al culto pubblico della CELI, "con le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti, se non per gravi ragioni, previo accordo del Decano con l'organo responsabile della comunità". Del primo comma di questo articolo si può sottolineare l'estensione della tutela apprestata agli edifici aperti al culto, anche alle pertinenze.

In tali edifici la forza pubblica non può entrare per esercitare le sue funzioni, salvo aver preso precedenti accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio (art. 14, 2° comma).

Lo Stato prende atto che le attività di culto della CELI possono svolgersi anche al di fuori delle chiese (art. 14, ult. comma).

Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati, connessi alla vita religiosa ed alla missione della CELI e delle sue comunità, effettuate all'interno e all'esterno delle chiese e degli altri luoghi deputati al culto, non che le collette raccolte in tali luoghi, sono effettuate senza alcuna autorizzazione o altra ingerenza da parte degli organi dello Stato o di enti territoriali, e sono esenti da ogni tributo (art.15).

L'articolo 16 prevede uno specifico impegno di collaborazione tra lo Stato e la CELI per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle comunità rappresentate dalla CELI. A tale fine è prevista

²⁹ Cfr. BERTOLINO R., *Diritto di scelta dell'insegnamento della religione cattolica, divieto di discriminazione e ora alternativa nel sistema scolastico italiano dopo gli accordi con le Chiese*, nel vol. *Studi in memoria di M. Petroncelli*, vol I, Napoli, 1989, p. 41 ss., in generale può affermarsi che l'insegnamento della religione cattolica o, come è impropriamente detto nelle intese con le Chiese non cattoliche, gli "insegnamenti religiosi" nella scuola pubblica discendono dal riconosciuto valore della cultura religiosa, che lo Stato sociale ritiene come propri interessi e utilità, nel dettaglio sul medesimo punto sembrano invece diversificati gli impegni assunti con le singole Chiese e la gamma stessa dei diritti riconosciuti ad esse.

l'istituzione di apposite commissioni miste, che hanno anche il compito della compilazione e dell'aggiornamento dell'inventario di questi beni.

Per completare l'esposizione dei contenuti dell'intesa bisogna soffermarsi su quelle che sono le norme di chiusura.

Per l'art. 32, ogni norma contrastante cessa di avere efficacia nei confronti della CELI, comunità, enti e membri, dalla data di entrata in vigore della legge che attua l'intesa.

Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione dell'intesa devono tenere conto delle esigenze fatte loro presenti dalla parte confessionale, e dovranno avviare, se richieste, le opportune consultazioni³⁰.

Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa allo scadere del decimo anno dall'entrata in vigore della legge d'attuazione (art. 33, 1° comma). Governo e rappresentanza confessionale, qualora si presentasse l'opportunità della revisione dei suoi contenuti, dovranno tornare a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipula di una nuova intesa, presentando un nuovo disegno di legge in Parlamento per l'approvazione (art. 33, 2° e 3° comma). In caso di eventuali disegni di legge su materie già disciplinate pattizamente, che coinvolgono i rapporti della CELI, dovranno essere promosse, in conformità con l'articolo 8 Cost., le intese del caso.

³⁰ Cfr. CARDIA C., *op. cit.*, il quale nota come il principio di bilateralità si sia dilatato, dando vita ad una bilateralità diffusa. Si può parlare di un certo contrattualismo, che non incide al livello normativo ma condiziona l'agire della pubblica amministrazione. Dove il principio di bilateralità conosce la massima espansione è quando il Concordato o le intese, rinviano a successive trattative dalle quali devono scaturire testi normativi di diverso genere e valore giuridico. Si possono portare come esempi la previsione di istituire commissioni miste per la tutela del patrimonio culturale, le consultazioni cui si rimanda in sede di attuazione dell'intesa richieste dalla parte confessionale per far presente le proprie esigenze. Collegati al principio di bilateralità sono anche i meccanismi di verifica e possibile riforma previsti da intese e Concordato per il futuro.